

Integrazione e dintorni

Santagata Roberto

Referente Ufficio Integrazione UST Prato

Vannucchi Stefania

Referente CTS Prato



Costituzione



- **Art. 3 :** *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”*
- **Art. 34:** *“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.*



Personalizzazione ed Individualizzazione



- Nel **D.P.R. 275 del 1999**, si parla di interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati alle *"caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti"*.
- La **Legge 10 febbraio 2000, n. 30**, *"Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione"* individua le finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione nella crescita e nella valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno.



-
- La **Legge 30 marzo 2003, n. 53**, la cosiddetta "riforma Moratti" avvia un iter che pone come elemento cardine la centralità dello studente ed il passaggio dai programmi uguali per tutti alla scuola dei percorsi personalizzati. La norma richiama la responsabilità progettuale ed educativa della scuola, dei genitori e del territorio nel definire i piani formativi che devono essere rispettosi delle caratteristiche individuali.



-
- La **Legge 30 marzo 2003, n. 53** disegna la scuola quale un servizio istituzionale che deve individuare ciò che è bene per ciascuno dentro i confini di ciò che è ritenuto bene per l'intera società nazionale e la cui determinazione è affidata dalla Costituzione allo Stato e alle intese che esso stabilisce con le Regioni



- nell'allegato D – Profilo finale dello studente del **Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59**: *"Il processo educativo individuale (...) ha inizio con la vita e cessa solo con essa, in una continua dinamica di conquiste e possibili involuzioni, sicché nulla è mai guadagnato una volta per tutte e nulla è mai perduto per sempre. Tale certezza costituisce anche un potente fattore di incoraggiamento e di fiducia nelle proprie capacità, a partire da coloro che sono "diversamente abili". Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che possa ridurre l'integralità della persona a qualche suo deficit. Nessuna persona è definibile per sottrazione."*



... DALLE SCUOLE SPECIALI ALL'INTEGRAZIONE primi anni '70

i confini tra scuole speciali e scuole normali si rompono e gli alunni indicati fino ad allora come anormali e subnormali assumono la denominazione di portatori di handicap ed entrano nelle scuole comuni. Ha inizio l'integrazione scolastica nell'articolo 28 della legge 118/71 che riguardava solo i mutilati e gli invalidi civili, ma viene utilizzato come giustificazione normativa per l'integrazione degli alunni portatori di qualsiasi tipo di handicap.

Legge 118/1971 L'istruzione dei disabili deve avvenire nelle classi normali

Presenza degli alunni con disabilità nelle scuole comuni sulla base del riconoscimento di un diritto: diritto di vedersi riconosciuto uguale agli altri.

Inizi anni Settanta: chiusura delle scuole e delle classi speciali e accoglienza degli alunni con disabilità nella scuola di tutti.

1975

Nella commissione presieduta dal sottosegretario alla pubblica istruzione Falcucci, si dà una prima definizione per gli alunni portatori di handicap ripresa poi nell'art. 3 della legge 104/1992, nella quale si sancisce che "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

1977 legge 517

Sentenza n 215/87 Corte Costituzionale
Programmazione del Consiglio di Classe

Flessibilità organizzativa

Nuovi strumenti di valutazione

Scuola come comunità che si assume la
responsabilità del processo educativo

Collegialità come strumento fondamentale
per l'integrazione

IMPORTANTE:

Il lavoro di gruppo all'interno della classe o a classi aperte, disciplinato dalla L. 517/1977, costituisce l'organizzazione didattica più idonea all'attuazione di un insegnamento su misura di ogni alunno e quindi si configura come un'organizzazione didattica adeguata anche "ai bisogni ed alle potenzialità" degli alunni portatori di handicap.

In tale prospettiva, la L. 148/1990, collegandosi alla precedente normativa, sottolinea la necessità che l'integrazione venga effettuata nel quadro dell'attività educativa programmata dalla scuola per tutti gli alunni. In tal senso, infatti, stabilisce che...

...i compiti degli insegnanti di sostegno

"devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale"

E CHE GLI INSEGNANTI

"assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo... per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati".

Docente di sostegno come nuovo strumento T.U. 297/1994

La figura dell'insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975,
come docente specialista distinto dagli altri insegnanti curricolari.

È stata ulteriormente definita dalla L. 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione
degli studenti con handicap nella scuola pubblica.

Viene confermato nel TU 297/1994 ed è docente assegnato alla classe per le attività di
sostegno, ha la funzione essenziale del coordinamento delle attività

In sostanza,...

...si prevede un'organizzazione didattica a classi aperte che meglio renda possibile l'individualizzazione dell'insegnamento. Alle attività di classe si aggiungono le attività di gruppo, nell'ambito sia della classe che di classi diverse, per la realizzazione di attività didattiche adeguate alle esigenze di apprendimento dei singoli alunni, cioè gli interventi individualizzati.

L'attuazione del diritto all'educazione e all'istruzione passa attraverso l'individualizzazione dell'insegnamento, da non intendere, ovviamente, come insegnamento individuale, ma come insegnamento su misura dei singoli alunni, da realizzare sia attraverso il lavoro collettivo che attraverso il lavoro di gruppo ed individuale, nell'ambito della classe e a classi aperte.

Compiti del docente di sostegno

L'Insegnante di sostegno cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione e all'inserimento lavorativo di disabili e di soggetti in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale.

Egli collabora attivamente - assieme all'équipe dei docenti - alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato sancito nella Legge quadro sull'handicap (L. 104/1992) finalizzato a garantire le linee di continuità educativa.

In particolare, questa figura professionale svolge compiti di:

interazione e collegamento con i servizi, strutture e agenzie territoriali, forze sociali e soggetti pubblici e privati preposti all'inserimento sociale e lavorativo delle fasce marginali;

coordinamento delle équipe di formatori incaricati di realizzare specifiche attività per favorire l'interazione personale, la comunicazione, creando un clima di corresponsabilità e di partecipazione;

raccordo e collaborazione con i servizi e strutture territoriali di orientamento scolastico per favorire l'intreccio fra scuola e formazione Professionale;

promozione dell'innovazione metodologica e tecnologica, favorendo l'utilizzazione di linguaggi multimediali per le attività formative;

collaborazione con gli altri docenti riguardo alla valutazione della qualità ed efficienza degli interventi formativi settoriali, nonché alla loro riprogettazione; collaborazione con gli operatori dell'orientamento professionale per l'organizzazione e la promozione di attività di orientamento al lavoro.

I docenti di sostegno, *contitolari della classe*, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. (DPR 122 2009)